

## OSSERVAZIONI DEI DUE CAMPI EOLICI PRESENTATI

### NEL COMUNE DI GUGLIONESI (CB)

Oggetto: Controdeduzioni alla risposta alle osservazioni in merito alla progettazione e alla valutazione di impatto ambientale Progetto di impianto eolico in Località "Vallone Cupo" di potenza complessiva di 40MW e relative opere di connessione alla RTN, sito nei comuni di Guglionesi (CB), Petacciato (CB), Montenero di Bisaccia (CB), Montecilfone (CB).

Codice procedura (ID\_VIP/ID\_MATTM):7640

Responsabile del procedimento: Silvia Terzoli - tel. 0657225074 - va@pec.mite.gov.it

Dall'esame delle controdeduzioni nonché dall'esame della documentazione depositata a corredo della stessa si confermano la maggior parte delle criticità già segnalare alle S.V., che di seguito vengono ribadite affinché siano valutate ai fini dell'istruttoria tecnica:

1. Mancanza di anno di monitoraggio anemometro come previsto al punto ii della lettera b) dell'art. 13.1 delle linee guida regionali approvate con DGR 621-2011, che comporta ai sensi dell'art. 14.2 delle stesse linee guida l'improcedibilità della domanda di Autorizzazione Unica e di conseguenza ai sensi dell'art. 14.8 bis delle linee guida regionali l'improcedibilità della Valutazione di Impatto Ambientale;

I dati anemometrici ricavati dalla stazione anemometrica sita nel comune di Palata **non possono essere caratteristici del sito oggetto dell'intervento** per la semplice evidenza che dal sito fino ai confini del comune di Palata vi è una distanza di più di dieci chilometri in linea d'aria. Pertanto, la valutazione dell'indice di ventosità è stata eseguita non avvalendosi di misure anemometriche **specifiche in sito.**

**L'analisi della documentazione e le controdeduzioni inoltrate dimostrano che l'impianto proposto risulta ancora non procedibile ai sensi dell'art. 14.8 bis delle linee guida regionali approvate con DGR 621-2011, in quanto l'anemometro considerato per il sito oggetto dell'intervento installato nel comune di Palata dista a più di dieci chilometri, rendendo qualsiasi valutazione effettuata non attendibile.**

2. Certificati di destinazione urbanistica da aggiornare ed integrare con analisi delle aree percorse dal fuoco e dalla presenza di eventuali vincoli di usi civici;

I certificati di destinazione urbanistica menzionati necessitano di essere aggiornati ed approfonditi degli aspetti non eseguiti nei precedenti come la presenza o meno di aree percorse dal fuoco e la presenza di eventuali usi civici.

**Si resta in attesa dell'inoltro della specifica richiesta ai fini dell'espletamento.**

3. Avviso di avvio del procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 3877/2003 e di apposizione di vincoli preordinati all'esproprio, redatto in difformità alle indicazioni della Sentenza del Consiglio di Stato, n. 2873/2015 e del DPR 327/2001;

In tema di espropriazione per pubblica utilità la comunicazione dell'avvio del procedimento espropriativo di cui all'art. 11 T.U. 8 giugno 2001 n. 327, deve contenere l'indicazione delle particelle e dei nominativi, quali indefettibili elementi diretti ad individuare i soggetti espropriandi ed i beni coinvolti, e ciò sia che l'avviso avvenga personalmente, sia che esso avvenga in forma collettiva, tenendo presente che le modalità de quibus, seppur semplificate nella forma e nel numero, devono essere idonee a raggiungere lo scopo dell'effettiva conoscenza, di guisa che il proprietario inciso sia posto in grado di optare o non per la partecipazione procedimentale in chiave difensiva. **Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 2873 del 11 giugno 2015 (Cons. Stato n. 2873/2015).** Inoltre, si segnala come la procedura di espropria non consideri l'applicazione dell'art. 15 del T.U. 8 giugno 2001 n. 327.

**L'analisi della documentazione e delle controdeduzioni confermano che l'avvio del procedimento proposto risulta non conforme all'art. 11 e 15 del T.U. 8 giugno 2001 n. 327, in quanto non contiene l'indicazione delle particelle e dei nominativi, quali indefettibili elementi diretti ad individuare i soggetti espropriandi ed i beni coinvolti.**

4. Costi del computo metrico non conformi;

Si conferma che i costi riportati nel computo metrico e nel successivo Quadro Economico non corrispondono alla realtà, in quanto il costo di un impianto eolico on-shore di potenza 40 MWe dovrebbe risultare di circa € 40.000.000,00 e non come viene riportato essere pari a circa € 33.000.000,00. Non vengono riportati neanche i costi di connessione alla rete elettrica nazionale ed

il valore posto nella voce imprevisti è inverosimile. Inoltre, si aggiunge che avendo utilizzato macchine depotenziate il costo delle macchine risulta ulteriormente sottostimato.

**L'analisi della documentazione dimostra che il costo dell'impianto proposto è sottovalutato comportando un minor costo di oneri istruttori e di conseguenza una irricevibilità della proposta progettuale.**

5. Produzione energetica non differenziata per turbine e non avvalorata da dati anemometrici in sito;

La relazione della procedibilità dell'impianto oltre a riferirsi a dati non estrapolati su un anemometro installato in sito, non esegue una distinzione di produzione delle nove turbine previste poste a quote altimetriche differenti.

La produzione energetica del singolo aerogeneratore pari a 13.109 MWh/anno è riferita alla taglia di potenza maggiore con velocità del vento in sito molto superiori a quella presente in sito, pertanto la stima di produzione prevista non è veritiera del sito.

**L'analisi della documentazione dimostra che il progetto non riporta dati reali che possono essere valutati dalla commissione tecnica del Ministero e di conseguenza si conferma l'irricevibilità della proposta progettuale.**

6. Errata valutazione effetto cumulo;

Il progettista dell'impianto proposto dichiara che nel raggio di 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori non vi sono progetti da valutare come effetto cumulo. Da quanto emerge dalla ricerca sul portale del Ministero emerge che sulla stessa area e più precisamente nel Comune di Guglionesi (CB), sono in fase di iter autorizzativo numero due impianti, come di seguito attestato:

[https://va.mite.gov.it/it-IT/Procedure/ViaElenco/32/19?\\_RequestVerificationToken=v7VgdIlb6tQcpKABgK9ovamTzC5PSgXhQx355O\\_6KgolMKluH5re9kcIhTRCARgnncO\\_mCOfmL41fY4vIC59kDtEdq6SvGiZgCTwOfhik3\\_P8EFaY5gu2c9qhZNNwrQGVql1fTYy0uvTSf\\_ZlxWdAHchqMMFCuaMcbhUbv1bvg1&Testo=guglionesi&x=0&y=0](https://va.mite.gov.it/it-IT/Procedure/ViaElenco/32/19?_RequestVerificationToken=v7VgdIlb6tQcpKABgK9ovamTzC5PSgXhQx355O_6KgolMKluH5re9kcIhTRCARgnncO_mCOfmL41fY4vIC59kDtEdq6SvGiZgCTwOfhik3_P8EFaY5gu2c9qhZNNwrQGVql1fTYy0uvTSf_ZlxWdAHchqMMFCuaMcbhUbv1bvg1&Testo=guglionesi&x=0&y=0)

Non corrisponde al vero che la Società non potesse conoscere l'altro progetto in quanto come desumibile dalle visure camerale delle due società i titolari effettivi delle due società sono gli stessi.

Inoltre, se si considera l'avvio del procedimento unico di data 08-04-2022, la Società non poteva non considerare l'effetto cumulo dell'altro progetto presentato in data 22-02-2022.

**L'analisi della documentazione dimostra che il progetto non riporta la reale situazione degli iter autorizzativi che devono essere necessariamente essere valutati congiuntamente e di conseguenza si conferma l'irricevibilità della proposta progettuale.**



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI: VAS - VIA - AIA

HOME RICERCA PROCEDURE DATI E STRUMENTI COMUNIC-AZIONE COLLEGAMENTI CONTATTI

Sei in: Home / Procedure / Procedure in corso / Elenco VIA /

### Valutazione Impatto Ambientale (ex PUA)

Testo da ricercare: guglionesi

#### Progetti (2)



Progetto	Proponente	Data avvio	Stato procedura
Progetto di impianto eolico in Località "Vallone Cupo" di potenza complessiva di 40MW e relative opere di connessione alla RTN, sito nei comuni di Guglionesi (CB), Petacciato (CB), Montenero di Bisaccia (CB), Montecilfone (CB).	WIND ENERGY GUGLIONESI S.r.l.	18/11/2021	Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC
Progetto di impianto eolico composto da n. 8 aerogeneratori per una potenza complessiva di 40 MW e relative opere di connessione alla RTN, sito nei comuni di Guglionesi (CB), Petacciato (CB), Montenero di Bisaccia (CB), Montecilfone (CB), in Località "Pontone - Macchiozze".	Wind Energy Montenero S.r.l.	22/02/2022	Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC

ESPORTA

Pagina 1 di 1

7. Errata valutazione della rosa dei venti redatta senza ausilio di dati del vento presenti in sito;

La rosa dei venti riportata nella relazione anemometrica non è caratteristica del sito ma risulta presunta da dati non reali; pertanto, il dimensionamento dell'impianto sia rispetto agli effetti del rumore che dell'interferenza sui ricettori sensibile risulta forviante. Come si evince dai dati reali dell'anemometro installato presso la discarica di Guglionesi, emerge che la zona è caratterizzata da una ventosità medio-bassa, pertanto non adatto per turbine di grande dimensione.



A - parameter [m/s]	4.95
k - parameter	1.44
Weibull fitted mean wind speed [m/s]	4.49
Measured mean wind speed [m/s]	4.52
Discrepancy between measured and Weibull fitted wind speed [%]	-0.55

L'analisi della documentazione e delle controdeduzioni dimostrano che il progetto non riporta la reale situazione anemometrica del sito e di conseguenza si conferma l'irricevibilità della proposta progettuale.

8. Turbina prescelta per l'impianto non certificata dal costruttore GE;

Si conferma che contattato il costruttore, lo stesso ha confermato che i dati delle potenze delle macchine in vendita sono estrapolabili dal sito web del costruttore:

<https://www.ge.com/renewableenergy/wind-energy/onshore-wind/cypress-platform>

la turbina prescelta non è certificata per una potenza di targa di 4,44 MWe, in quanto la macchina prescelta GE 158 ha un range di potenza compreso da 4,8 MWe a 6,3 MWe:

SPECIFICHE

**Specifiche tecniche dell'aerogeneratore Cypress**

Piattaforma di cipressi	GE-158	GE-164
Potenza in uscita	Potenza variabile da 4,8 MW a 6,3 MW	6,3 MW
Diametro del rotore	158 m	164 mt
Altezze del mozzo	Da 101 m a 161 m (e site specific)	Da 112 m a 167 m (e site specific)
Frequenza	da 50 a 60 Hz	50 Hz
Classe CEI	S	
Funzionamento silenzioso	Da 107 dB a 98 dB	
Certificazione CEI	Disponibile	In corso

**La variabilità della potenza della macchina GE-158 va da 4,8 MW fino a 6,3 MWe; pertanto, il valore inventato dalla Società istante di 4,444 MWe è fuori dal range di variazione della potenza. L'analisi della documentazione dimostra che il progetto non è fattibile tecnicamente e di conseguenza si conferma l'irricevibilità della proposta progettuale.**

9. Zona soggetta ad alto pericolo di frana tra le torri n. 2 e n. 3, con realizzazione di nuova viabilità su aree vincolate ai sensi del D.Lgs 42-2004;


Come attestato dalla relazione geologica del progetto l'area è ricompresa tra gli aerogeneratori 2 e 3 risulta ad elevato rischio frana sulla scorta della presenza di una frana quiescente del tipo scivolamento rotazionale/traslativa cartografata da rilievo aerofotogrammetrico (progetto IFFI). La turbina numero 3 oltre a trovarsi vicino ad un area a rischio frana si trova in prossimità di un area ad alta pericolosità idraulica.

Si precisa che secondo le normative tecniche del PAI sono vietate qualsiasi tipo di intervento su aree a pericolosità elevata, pertanto la relazione geologica non può superare un divieto normativo. Inoltre l'amministrazione comunale proprietario della viabilità comunale non consentirebbe in tale aree nessun tipo di intervento invasivo su strade ad elevata pericolosità PAI, permettendo altresì solo la realizzazione di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche esistenti.

**L'analisi della documentazione e delle controdeduzioni dimostrano che la viabilità e le opere connesse alle due turbine n. 2 e 3 secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche del Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino non sono realizzabili.**

10. Zona ad elevata valenza archeologica data dalla presenza di due tratturi e da numerose chiese;

L'area prescelta dai due impianti eolici si inserisce in un contesto estraneo ad impianti eolici esistenti, ricompreso tra due tratturi sottoposti a tutela archeologica con DM 15-06-1976 e da numerose chiese rurali poste proprio tra i due tratturi, come di seguito riportate:



Prendendo in prestito alcune frasi della sentenza del Consiglio di Stato n. 7839/2019

*“Giova premettere che la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico è principio fondamentale della Costituzione (art. 9) ed ha carattere di preminenza rispetto agli altri beni giuridici che vengono in rilievo nella difesa del territorio, di tal che anche le previsioni degli strumenti urbanistici devono necessariamente coordinarsi con quelle sottese alla difesa di tali valori. La difesa del paesaggio si attua eminentemente a mezzo di misure di tipo conservativo, nel senso che la miglior tutela di un territorio qualificato è quella che garantisce la conservazione dei suoi tratti, impedendo o riducendo al massimo quelle trasformazioni pressoché irreversibili del territorio propedeutiche all’attività edilizia; non par dubbio che gli interventi di antropizzazione connessi alla trasformazione territoriale con finalità residenziali, soprattutto quando siano particolarmente consistenti per tipologia e volumi edilizi da realizzare, finiscono per alterare la percezione visiva dei tratti tipici dei luoghi, incidendo (quasi sempre negativamente) sul loro aspetto esteriore e sulla godibilità del paesaggio nel suo insieme. Tali esigenze di tipo conservativo devono naturalmente contemperarsi, senza tuttavia mai recedere completamente, con quelle connesse allo sviluppo edilizio del territorio che*

*sia consentito dalla disciplina urbanistica nonché con le aspettative dei proprietari dei terreni che mirano legittimamente a sfruttarne le potenzialità edificatorie?*

**L'analisi della documentazione dimostra che l'inserimento di numero 17 aerogeneratori in un'area a forte valenza archeologica e storico-culturale, a bassa resa energetica si pone in netto contrasto da quanto riportato nell'Allegato 3 delle linee guida approvate con DGR 621-2011.**

11. Assenza di valutazione di tutti i ricettori sensibili per l'effetto ombra e di rottura parti rotanti;

Come illustrato nell'elaborato "041\_GLN-CIV-REL-041\_01 - Gittata degli elementi rotanti" è calcolata la gittata per diverse dimensioni del frammento di cui si ipotizza il distacco, in particolar modo è stata calcolata in 297,68 m la gittata del frammento di pala di lunghezza 1 metro, quale condizione più gravosa.

Rispetto alla discarica la pala più vicina è la 7 e la distanza dai fabbricati alla discarica risulta di 243 m rappresentati dalle strutture adibite allo stoccaggio e carico del percolato, all'area adibita all'impianto antincendio e al container adibito ai vari quadri di potenza e comando. Non quindi i 430 m e 500 m dichiarati nella nota dalla società Wind Energy Guglionesi. Inoltre si tiene a precisare che le distanze vanno prese in considerazione delle aree antropizzate e con presenza costante di lavoratori. L'area come già specificato nelle osservazioni precedenti è giornalmente adibita a lavorazioni necessarie alla gestione della discarica, con presenza costante di lavoratori e mezzi d'opera. Come illustrato nella tavola allegata l'area è anche adibita al transito costante dei mezzi che conferiscono i rifiuti in discarica.

Facendo riferimento alla citata DGR 187/2022, nel paragrafo relativo alle AREE NON IDONEE – impianti eolici, la società Wind Energy Guglionesi fa riferimento al punto che parla delle distanze dei fabbricati, ma tra le distanze non rispettate come riportato nella planimetria allegata, quella non osservata è la seguente:

*“Devono inoltre essere rispettate le seguenti fasce di rispetto (DGR621/2011):*

*200 mt dalle sponde dei fiumi e torrenti, nonché dalla linea di battigia di laghi e dighe artificiali e dal limite”*

Inoltre sempre per l'aerogeneratore WTG 7 relativamente alla DGR 187/2022, nel paragrafo relativo alle AREE NON IDONEE – impianti eolico, non sono state rispettate le prescrizioni relative al punto 3.3 delle aree agricole in quanto:

*“Sono inidonei i terreni irrigati con impianti realizzati con finanziamento pubblico.*

*I terreni classificati dai vigenti strumenti urbanistici comunali a destinazione d'uso agricola, irrigati con impianti realizzati con finanziamento pubblico, sono inidonei. Le informazioni circa l'individuazione dei terreni sono disponibili presso i Consorzi di Bonifica e presso i servizi preposti della II Dipartimento della Regione Molise.”*

La documentazione con le perimetrazioni delle aree irrigabili è disponibile presso il consorzio di Bonifica Trigno e Biferno.

Si comunica inoltre, che all'interno del polo impiantistico di trattamento rifiuti di Guglionesi è prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 2 MWe da realizzarsi sopra la copertura della discarica di Guglionesi e relative opere di connessione da realizzarsi nel comune di Montecilfone (CB), autorizzato dal Servizio Politiche Energetiche della Regione Molise. Tale impianto ha ottenuto l'assegnazione di fondi europei PNRR nel bando regionale per il finanziamento di impianti di produzione idrogeno in aree industriali dismesse. L'impianto così come autorizzato è totalmente incompatibile con la turbina 7 a causa all'effetto ombra previsto nel progetto presentato dalla Wind Energy Guglionesi.

**L'analisi della documentazione dimostra che gli aerogeneratori identificati con il numero 6 e 7 non possono essere realizzati in quanto compromettono la sicurezza e il microclima del ricettore esistente della discarica, oltre alla viabilità comunale che porta all'Eremo diocesano “Lavra Stella Maris” sito nella contrada Solagne.**


12. Assenza valutazione di presenza di vincoli derivante da usi civici;

Vedi punto 2. Dall'analisi del piano particellare di esproprio emerge che gli aerogeneratori identificati come 2 e 3 ricadono in aree di proprietà comunale con presunti vincoli di usi civici; pertanto, aree vincolate ai sensi del D.Lgs 42-2004 smi. **Si resta in attesa dell'inoltro della specifica richiesta di certificato di verifica usi civici ai fini dell'espletamento. Ad oggi l'analisi della documentazione dimostra che gli aerogeneratori identificati con il numero 2**

e 3 non possono essere realizzati in quanto ricadenti in aree a possibile vincolo di uso civico, per il quale non è possibile applicare procedure di esproprio.

13. Percorso del cavidotto di collegamento tra gli aerogeneratori e il punto di connessione alla rete elettrica nazionale impattante, il quale anziché percorrere strade esistenti, interferisce sia sul tratturo su aree dove non sono esistenti infrastrutture e sia su terreni privati coltivati;

Il percorso del cavidotto durante il tragitto per arrivare al punto di connessione attraversa terreni privati coltivati andando a sezionare ed a vincolare le attuali colture:



L'analisi della documentazione dimostra che il percorso del cavidotto di collegamento tra l'impianto eolico in progetto interferisce con aree vincolate e su terreni agricoli di pregio, inoltre il progetto del cavidotto non tiene conto delle varie interferenze esistenti ed in progetto come la realizzazione del cavidotto dell'altro impianto eolico in progetto; pertanto, si conferma l'irricevibilità della proposta progettuale.


14. Zona ad elevata frequentazione dell'avifauna;

Dall'analisi del monitoraggio ante-operam, si riscontra un elevato popolamento di rapaci diurni come la poiana, il gheppio, mentre relativamente al nibbio reale, la sua presenza è dovuta principalmente alla discarica di rifiuti.

Risulta falsa l'affermazione che la presenza del nibbio reale: *“è destinata a ridursi, sia per un miglioramento nella gestione dell'impianto (eliminazione della frazione organica attrattiva*

*dai rifiuti conferiti in vasca) sia perché la discarica è destinata ad esaurirsi;”, in quanto è previsto un allargamento della discarica.*

Lo studio del piano di monitoraggio mette ben in evidenza come gli aerogeneratori identificati con il numero 5, 6 e 7 rientrano nelle principali direttrici di spostamento verso il sito trofico della discarica di rifiuti nel Comune di Guglionesi (CB), che lavora 24 ore su 24, pertanto è impensabile qualsiasi tipo di sistema di blocco delle macchine che sarebbe sempre in funzione:




Localizzazione dell'area con maggiori osservazioni di nebbia reale, con evidenziata le probabili principali direttrici di spostamento verso il sito trofico della discarica di rifiuti nel Comune di Guglionesi (CB).

L'analisi della documentazione e delle controdeduzioni dimostrano che gli aerogeneratori identificati con il numero 5, 6 e 7 non possono essere realizzati per salvaguardare gli attuali spostamenti dell'avifauna e qualsiasi sistema di blocco sarebbe irrealizzabile perché farebbe rimanere per molte ore la macchina in blocco, con perdita della produzione energetica rilevante; pertanto si conferma l'irricevibilità della proposta progettuale.

15. Errata valutazione di intervisibilità dai principali centri urbani di Termoli (CB), Guglionesi (CB), Montenero di Bisaccia (CB) e San Giacomo degli Schiavoni (CB);

Lo studio di intervisibilità oltre a non considerare l'altro impianto eolico in fase di iter autorizzativo, non riporta neanche la reale intervisibilità che si formerebbe dai principali centri urbani di Termoli (CB), Guglionesi (CB), Montenero di Bisaccia (CB) e San Giacomo degli Schiavoni (CB), i quali sarebbero **tutti interessati dai punti di vista prioritari**. Lo studio inoltre non mette in risalto il numero di macchine visibili dai principali centri urbani come previsto dall'Allegato 3 delle linee guida approvate con DGR 621-2011. E' stata eseguita una simulazione sulla sola turbina numero 7, dimostrando la non attendibilità della mappa di intervisibilità prodotta nel progetto:



L'analisi della documentazione dimostra che lo studio di intervisibilità è stato redatto in maniera errata, non mettendo in risalto la reale interferenza che si avrebbe dai principali centri abitati di Termoli (CB), Guglionesi (CB), Montenero di Bisaccia (CB) e San Giacomo degli Schiavoni (CB), pertanto si conferma anche per il notevole impatto sul paesaggio dai principali punti di vista, l'irricevibilità della proposta progettuale.

16. Mancata applicazione della Valutazione di Incidenza Ambientale, introdotta dall'art. 6, comma 3 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e disciplinata a livello nazionale dall'art. 5 del DPR 357/1997, così come modificato dall'art. 6 del DPR 120/2003, in quanto assente la valutazione preventiva obbligatoria dal 01-11-2021, in cui prevede che il procedimento di Valutazione di Incidenza è disciplinato dalla D.G.R. n. 304 del 13/09/2021 ad oggetto “Recepimento delle Linee guida Nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva n. 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4. Approvazione direttiva.”;


La documentazione progettuale risulta carente in merito all’approfondimento sulla Valutazione di incidenza Ambientale. Nel merito, si informa infatti che le “Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza” pubblicate su G.U. n. 303 del 28/12/2019, riportano che “al fine di garantire la coerenza della Rete Natura 2000 ed assicurare della Rete Natura 2000 ed assicurare livello di valutazione omogeneo delle incidenze generate... le Regioni e PP.AA. assicurano le opportune forme di coordinamento nelle procedure di VIncA” con particolare riferimento alle seguenti casistiche: “*siti Natura 2000 limitrofi a confine tra regioni amministrativamente diverse*” e valutazione delle incidenze generate da piani, progetti o attività “da attuare nel territorio di una Regione o PP.AA. ma che possono generare interferenze significative su siti Natura 2000 appartenenti a Regioni o PP.AA. limitrofe”. Pertanto, per l’intervento in oggetto, nel rispetto delle competenze amministrative assegnate in materia di Rete Natura 2000 e valutazione di incidenza, appare opportuno il coinvolgimento delle Amministrazioni regionali della Regione Abruzzo.

**Il progetto non rispettando quanto disciplinato dalla D.G.R. n. 304 del 13/09/2021, si conferma l’irricevibilità della proposta progettuale.**

17. Gli aerogeneratori numero 2, 3, 7, 8 e 9 ricadono sulla carta della Qualità del territorio del Piano Paesistico su valori di interesse naturalistici elevati;

Dall’analisi della documentazione prodotta emerge come gli aerogeneratori numero 2, 3, 7, 8 e 9 ricadono sulla carta della Qualità del territorio del Piano Paesistico su valori elevati di elementi di interesse naturalistico, pertanto ai sensi della DGR 187/2022 ricadono in aree non idonee all’installazione degli impianti eolici.

**Si conferma l’irricevibilità della proposta progettuale anche ai sensi della DGR 187/2022.**




18. Valutazione sull'impatto acustico non conforme alle indicazioni previste dalle Linee guida per la valutazione e il monitoraggio dell'impatto acustico degli impianti eolici redatte dall'ISPRA 103-2013;

La relazione sull'impatto acustico non rispetta quanto previsto dalle Linee Guida sulla procedura di misura da adottare per il monitoraggio acustico degli impianti eolici, la quale fornisce le indicazioni sulle attività di misura e sulla metodologia di elaborazione dei dati, finalizzata al confronto dei livelli acustici con i valori limite previsti dalla normativa nazionale sull'inquinamento

acustico. Inoltre, la valutazione del rischio rumore non tiene conto dell'effetto cumulo del progetto eolico limitrofo e del funzionamento dell'impianto di discarica.

**Si ribadisce la mancata valutazione dell'impatto previsionale acustico alla nuova normativa approvata con il Decreto 1 giugno 2022, la quale prevede rilievi acustici sui recettori nell'arco delle 24 ore continuative e non eseguiti con misure brevi non esaustive delle reali condizioni ambientali. Inoltre, l'analisi della documentazione dimostra che la valutazione del rischio rumore non ricomprende l'effetto cumulo dei due impianti eolici in progetto.**

In conclusione, **SI RIBADISCE** che la proposta progettuale così come presentata essendo carente degli elementi fondamentali per la procedibilità e per quanto rappresentato nei punti precedenti, **risultando impattante ai fini ambientali e paesaggistici, NON PUO' ESSERE ACCOLTA POSITIVAMENTE**, in quanto gli aerogeneratori numero 2, 3, (problematiche geologiche e di usi civici), 5, 6 e 7 (problematiche legate ai ricettori sensibili presenti nell'area di discarica oltre all'elevato rischio di collisione dell'avifauna). Per superare il previsto parere negativo in base a quanto previsto nelle linee guida nazionali/regionali, potrebbe essere presentabile una proposta di impianto ridimensionato composto da due sezioni di impianto ben distanti tra loro, composte dai soli aerogeneratori numero 1, 4, 8 e 9 aventi pertanto una potenza inferiore a 30 MWe.



**Turbine n. 5, 6, 7, 2 e 3 evidenziate con la X sono da eliminare**

Guglionesi li 27.11.2023

Il Responsabile del IV Settore  
Urbanistica e Ambiente  
Ing. Giuseppe RAIMONDO

